



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



## Etilometro: ecco quando la multa non è valida

10 Novembre 2020Redazione

***Etilometro fuorilegge se omologato a nome di società «inesistente». È la polizia a dover dimostrare che l'alcoltest è funzionante e può farlo solo con il certificato di taratura.***

C'è un'interessante sentenza del tribunale di Bologna che rischia di aprire una falla grossa quanto una casa nei controlli sulla guida in stato di ebbrezza. La pronuncia **[1]** affronta il problema dell'omologazione degli etilometri e si aggiunge a quella pubblicata appena un anno fa dalla Cassazione **[2]** secondo cui è l'amministrazione a dover provare il corretto funzionamento dell'apparecchio e non invece il cittadino.

Di cosa si tratta? Cosa hanno detto di così importante queste due sentenze e come cambieranno da oggi in poi i controlli su strada? Cercheremo di capirlo in questo breve approfondimento. Ecco dunque **quando la multa con l'etilometro non è valida**.

## **Etilometro: controlla il certificato di omologazione**

Quando si riceve una **multa con l'etilometro** bisognerebbe sempre controllare il **certificato di omologazione** di tale strumento, certificato che la polizia è tenuta a fornire al trasgressore su sua richiesta. C'è infatti la possibilità che molti apparecchi in uso in Italia potrebbero avere un difetto formale di omologazione, in quanto ottenuta da un soggetto diverso da chi ne avrebbe avuto diritto.

In pratica, se l'omologazione ministeriale dell'etilometro viene richiesta da una determinata società e a quest'ultima viene concesso, solo lei può venderlo e non un'altra.

Del resto, l'articolo 192, comma 5, del Regolamento di attuazione del Codice della strada esclude che le omologazioni degli etilometri possano essere delegate a soggetti diversi dal richiedente. Questioni analoghe sono state sollevate in passato per altri apparecchi di rilevazione delle infrazioni come gli **autovelox** e i **tutor**. Quindi, il problema non è affatto nuovo.

Nel caso di specie deciso dal tribunale di Bologna, le omologazioni erano state ottenute da una società di fatto inesistente, perché priva di partita Iva. Inoltre, i documenti di quell'etilometro evidenziavano ritardi nelle verifiche periodiche e lacune nell'annotazione delle manutenzioni. L'imputato è stato così assolto con formula piena.

La maggior parte dei processi per guida in stato di ebbrezza si conclude con la

**sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità** o con la **sospensione con messa alla prova** che di fatto estinguono il reato e nei casi più gravi evitano la confisca del mezzo. Ora, però, la strategia difensiva potrebbe cambiare, inducendo gli imputati a contestare anche l'identità del costruttore, oltre al funzionamento degli apparecchi e alla loro taratura. Anche gli etilometri correttamente omologati e revisionati potrebbero infatti non funzionare regolarmente.

## **Etilometro: controlla il certificato di taratura**

Fino a ieri, la Cassazione ha sempre detto che spetta al trasgressore, nel caso di dubbi sul corretto **funzionamento dell'etilometro**, fornire la prova di ciò. Una prova impossibile soprattutto per l'assenza di conoscenze tecniche in capo al cittadino, che peraltro non dispone del materiale possesso dell'apparecchio per sottoporlo a verifiche.

Così la Cassazione **[2]** ha capovolto il principio dell'**onere della prova**, stabilendo che spetta sempre all'amministrazione, dietro la contestazione del trasgressore, dimostrare che l'etilometro funziona correttamente. E come si fornisce tale dimostrazione? Con il certificato di periodica taratura. In buona sostanza, al pari degli autovelox, anche gli etilometri devono essere sottoposti a una verifica annuale di corretto funzionamento. Di tale verifica va redatto un apposito verbale che deve essere esibito all'automobilista su sua richiesta. In assenza della taratura o in caso di taratura avvenuta ad oltre un anno di distanza dal controllo, la contravvenzione è illegittima.

La Suprema Corte ha dunque cambiato le carte in tavola: nella **guida in stato d'ebbrezza**, se l'alcoltest è positivo ed è sopra la soglia penale (0,8%), spetta al pubblico ministero provare che l'etilometro funziona regolarmente, risulta omologato e sottoposto a revisione.

D'altronde, qualsiasi apparecchio, specie se elettronico, è soggetto a obsolescenza e non sottoporlo a manutenzione appare «intrinsecamente irragionevole» specialmente in un settore di particolare rilevanza sociale come la circolazione stradale. Insomma: non basta la prova dell'**omologazione**, ma bisogna anche dimostrare che l'apparecchio è stato revisionato, ossia sottoposto a **taratura**

**periodica.**

Del resto, in qualsiasi processo penale – e non fa dunque eccezione quello di guida in stato di ebbrezza – è l'accusa a dover dimostrare i fatti costitutivi del reato, che nel caso di specie è il superamento del tasso alcolemico nel sangue del conducente. Dunque, se il trasgressore solleva l'eccezione di **difetto di funzionamento dell'etilometro**, spetta al pm smentirlo fornendo tutte le prove contrarie.

Per far annullare la multa, quindi, ciò che conta è che al momento del test sia trascorso più di un anno dall'ultima "revisione" dell'apparecchio. Le date si evincono dal libretto metrologico che accompagna ciascun apparecchio.

## Approfondimenti

Per maggiori informazioni, leggi:

- [Guida in stato di ebbrezza: come evitare la multa?](#);
- [Errori etilometro che fanno evitare la multa.](#)

**[1]** Trib. Bologna, sent. n. n. 1088/2020.

**[2]** Cass. sent. n. 38618/19 del 19.09.2019.

Autore immagine [it.depositphotos.com](https://www.it.depositphotos.com)

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl